

## **REGOLAMENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA**

### **ART. 1 - AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di Economia e Management (DEM) istituito con DR. n. 1282/2012, dell' 1 Ottobre 2012, in osservanza degli artt. 28-32, 36 e del Titolo IX (Norme comuni) dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 16 Marzo 2012, nonché del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

### **ART. 2 – COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO**

Il Dipartimento di Economia e Management, in conformità all'art. 28 dello Statuto:

- a) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di ricerca nei settori scientifico disciplinari elencati nell'atto costitutivo o successivamente inseriti e la pubblicazione e diffusione dei risultati e degli esiti di tali attività a livello nazionale ed internazionale;
- b) organizza seminari, convegni e iniziative a carattere scientifico e culturale, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
- c) in raccordo con lo IUSS 1391, concorre all'istituzione dei Dottorati di Ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari elencati nel suo atto costitutivo e all'organizzazione e gestione delle relative attività didattiche e di ricerca;
- d) propone l'istituzione dei corsi di studio, organizza, cura e gestisce le attività didattiche inerenti ai corsi di studio attivati, cooperando a tal fine con i Consigli di corso di studio o con i Consigli delle Scuole nonché - nel caso di corsi interdipartimentali/interateneo e programmi integrati di studio presso università estere - con le altre strutture e/o Istituzioni interessate;
- e) promuove e cura iniziative didattiche, master e corsi di formazione e perfezionamento *post lauream*, e propone l'istituzione di Scuole di specializzazione;
- f) propone l'istituzione e coadiuva le attività di Centri di servizio, Centri di ricerca, Centri di servizio e ricerca e Centri di supporto alla didattica;
- g) concorre alla definizione della programmazione dell'Ateneo relativamente agli ambiti della ricerca e della didattica di propria competenza;
- h) adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ), secondo le indicazioni del MIUR, dell'ANVUR, del Nucleo di Valutazione di Ateneo e di ogni rilevante disposizione normativa;
- i) formula le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari;
- l) espleta attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione;
- m) gestisce i corsi per la formazione dei docenti di Scuola secondaria nelle materie di propria pertinenza;
- n) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

### **ART. 3 – SEDE, LOCALI E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO**

1. Il Dipartimento di Economia e Management (DEM) ha sede presso il Palazzo Bevilacqua-Costabili, in via Voltapaletto, n. 11, 44020 Ferrara.
2. I locali ed i beni concessi in uso al Dipartimento, quali risultanti dai registri inventariali, possono essere utilizzati soltanto in funzione dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 2.
3. L'attività amministrativo-gestionale del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria amministrativa, cui è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento.

#### ART. 4 - COMPONENTI ED ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Afferiscono al Dipartimento:

a) i professori e i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Dipartimento o che vi hanno successivamente aderito fino alla istituzione effettiva, nonché i professori e i ricercatori che sono stati chiamati su proposta del Dipartimento posteriormente alla sua costituzione;

b) il personale tecnico e amministrativo indicato nel decreto rettorale di costituzione, nonché il personale successivamente assegnato al Dipartimento.

2. Le procedure di trasferimento dei professori e dei ricercatori da un Dipartimento all'altro sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Concorrono e partecipano all'espletamento delle attività di competenza del Dipartimento i soggetti ai quali siano stati attribuiti incarichi di insegnamento con contratti stipulati a norma dell'art. 23 della l. 30 dicembre 2012, n. 240, i soggetti ai quali siano stati conferiti incarichi di supporto alla didattica, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i titolari di borse di studio e di ricerca conferite dall'Ateneo, il personale assunto all'interno di programmi di ricerca o didattica dell'Unione Europea.

4. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio di Dipartimento e – ove costituita – la Giunta di Dipartimento.

#### ART.5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore del Dipartimento, eletto in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 dello Statuto con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, ha la rappresentanza del Dipartimento e la responsabilità della sua gestione.

2. Il Direttore svolge le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio;

b) presiede la Commissione Paritetica Docenti-Studenti personalmente o tramite un suo delegato;

c) designa il Vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina;

d) nomina i Coordinatori delle Sezioni dipartimentali, ove costituite ai sensi dell'art. 28, comma 6 dello Statuto;

e) provvede alla nomina di propri delegati per specifici compiti e materie di competenza del Dipartimento;

g) autorizza, nel rispetto dell'autonomia di cui godono i titolari di fondi di ricerca nella gestione degli stessi, le spese effettuate dal dipartimento;

h) in collaborazione con il Segretario Amministrativo, predispone i documenti contabili dipartimentali previsti dalla normativa vigente;

i) emana decreti attuativi nelle materie previste da regolamenti interni; nei casi di necessità, opportunità o urgenza adotta decreti, da sottoporsi a successiva ratifica del Consiglio, relativi a materie di competenza dell'organo collegiale;

l) adotta provvedimenti in merito all'organizzazione delle risorse e del personale tecnico, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi collegiali e direzionali dell'Ateneo;

m) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

## ART. 6 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto, in conformità all'art. 31, comma 3 dello Statuto, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento, nonché dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi di ricerca, degli assegnisti di ricerca e degli iscritti alle Scuole di specializzazione eletti o designati con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Le adunanze del Consiglio sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento, che predispose il relativo ordine del giorno. Il Consiglio è convocato dal Direttore in tempo utile, almeno per:
  - a) discutere ed approvare i documenti contabili a consuntivo, conformemente alla prescrizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
  - b) discutere ed approvare i documenti contabili di previsione, conformemente alla prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità;
  - c) discutere ed approvare i documenti necessari a soddisfare i requisiti di sistema per l'Assicurazione della Qualità della didattica e della ricerca, conformemente ai requisiti previsti da ANVUR.
3. Sono legittimati a partecipare alle adunanze convocate dal Direttore tutti i soggetti che, a norma del comma 1, compongono il Consiglio di Dipartimento. Alle adunanze partecipa altresì, con funzioni di segretario verbalizzante, il Segretario Amministrativo del Dipartimento o un suo delegato. Il Direttore può invitare alle adunanze del Consiglio soggetti diversi dai suoi componenti, ritenuti idonei - per le loro specifiche competenze ed esperienze - a fornire un contributo significativo alla discussione e trattazione di singole questioni: i soggetti in tal modo invitati sono legittimati a partecipare all'adunanza del Consiglio, senza diritto di voto.
4. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene predisposto e redatto, da parte del Segretario, apposito verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Direttore.
5. Le modalità di convocazione delle adunanze del Consiglio di Dipartimento e le maggioranze necessarie per l'assunzione delle delibere sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
6. La legittimazione dei componenti del Consiglio a concorrere all'adozione delle delibere esprimendo il proprio voto varia in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, in conformità alla normativa vigente.
7. Il Consiglio di Dipartimento è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti. In particolare, il Consiglio di Dipartimento esercita:
  - A. funzioni amministrativo/gestionali
    - 1) approva la Proposta di Regolamento del Dipartimento e le Proposte di integrazioni e modificazioni dello stesso, sottoponendole al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione per l'adozione;
    - 2) approva gli atti e i piani di programmazione e di sviluppo della ricerca e della didattica dipartimentali che concorrono a determinare il Piano Strategico di Ateneo e tutti gli altri documenti di programmazione;
    - 3) esercita la potestà regolamentare, dettando le norme di dettaglio previste nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo, al fine di dare attuazione alla decisioni generali definite dagli organi di governo dell'Ateneo;
    - 4) elegge il Direttore di Dipartimento;
    - 5) approva i documenti contabili previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione e di Contabilità;
    - 6) delibera in merito all'eventuale costituzione o scioglimento di Sezioni, conformemente all'art. 28, comma 6 dello Statuto;

7) delibera in merito alla eventuale costituzione di una Giunta, stabilendo se e con riferimento a quali materie delegare alla Giunta stessa la potestà decisionale e designandone, su proposta del Direttore, i componenti;

8) determina, il budget di spesa da destinare alle diverse attività del Dipartimento e quelle destinate al funzionamento ed alle spese della Segreteria amministrativa.

B. funzioni relative alla didattica:

1) delibera in merito alla partecipazione ad una Scuola istituita presso l'Ateneo;

2) approva il Regolamento didattico di dipartimento, sentiti i Consigli di Corsi di studio e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;

3) predispone e approva l'offerta formativa per i corsi di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo;

4) delibera le coperture degli insegnamenti dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo con personale docente del dipartimento;

5) predispone l'elenco degli insegnamenti dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo che non è possibile coprire mediante personale del Dipartimento in quanto appartenenti a SSD non presenti in Dipartimento;

6) delibera in merito al bando di contratti di insegnamenti per i corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo che non sia possibile coprire mediante personale docente del Dipartimento o con personale docente di altri Dipartimenti, previo accertamento delle disponibilità finanziarie;

7) fornisce parere ai fini dell'attribuzione di contratti di insegnamento per corsi appartenenti a SSD rappresentativi del Dipartimento, banditi da altro Dipartimento che non abbia docenti strutturati negli stessi SSD;

8) delibera la copertura, o l'impossibilità alla copertura, con personale docente del Dipartimento di insegnamenti di corsi di studio di cui il Dipartimento non è responsabile amministrativo e per il quale sia stata fatta esplicita richiesta da parte di altri Dipartimenti;

9) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei Consigli dei Corsi di studio ove questi esplicano la loro attività;

10) coordina le attività didattiche, anche integrative, programmate dai Consigli di Corso di studio dipartimentali;

11) approva la documentazione, predisposta e precedentemente approvata dai Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento, necessaria a soddisfare i requisiti di sistema per l'Assicurazione della Qualità della Didattica, da trasmettere al Presidio Qualità di Ateneo, al Nucleo di Valutazione e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti, secondo le indicazioni e le modalità previste da ANVUR.

C. funzioni relative alla ricerca:

1) approva la creazione e le regole di funzionamento e organizzazione di "centri di studio" e "laboratori di ricerca", anche in comune con gli altri Dipartimenti dell'Università di Ferrara o di altre Università italiane o straniere e con altre istituzioni scientifiche; predispone i necessari strumenti organizzativi e promuove, secondo le necessità, eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;

2) predispone ed approva la documentazione necessaria a soddisfare i requisiti di sistema per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale, da trasmettere al Presidio Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, secondo le indicazioni e le modalità previste da ANVUR;

3) formula le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico e amministrativo per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito del Dipartimento;

4) approva la stipulazione di contratti con professori e tecnici, con collaboratori autonomi, per assegni di ricerca, borse di studio per attività di ricerca post-laurea, nonché di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza;

5) approva la partecipazione a cicli di dottorato di ricerca.

#### ART. 7 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta del Dipartimento è costituita dal Direttore, da un massimo di nove membri e dal Segretario di dipartimento o un suo delegato con funzione verbalizzante.
2. La composizione della Giunta è approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
3. La Giunta è convocata dal Direttore, che la presiede, non meno di due volte l'anno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Essa deve essere convocata almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza. La convocazione è regolarmente eseguita anche tramite posta elettronica.
5. La Giunta:
  - a) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo;
  - b) delibera in via definitiva sulle materie con riferimento alle quali il Consiglio di Dipartimento le abbia delegato la potestà decisionale.

#### ART. 8 - PRESIDIO QUALITA'

Il dipartimento adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) per promuovere, guidare, monitorare efficacemente le attività di didattica e di ricerca dipartimentale, secondo le indicazioni del MIUR, dell'ANVUR, del Nucleo di Valutazione di Ateneo e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

#### ART. 9 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI

1. Presso il Dipartimento è costituita ai sensi dell'art. 36 dello Statuto una Commissione Paritetica Docenti-Studenti che svolge i seguenti compiti:
  - a) formula pareri sulla attivazione e soppressione dei corsi di studio;
  - b) esamina i programmi dei singoli insegnamenti al fine del loro coordinamento;
  - c) verifica la corrispondenza dei crediti attribuiti alle singole attività formative, alle lezioni impartite dai docenti ed allo studio necessario agli studenti;
  - d) fornisce il parere obbligatorio di cui all'art. 12, comma 3 del DM 270/2004 circa la coerenza dei crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
  - e) formula proposte per il miglioramento della didattica e sulla adozione di forme di sperimentazione didattica ed organizzativa del dipartimento;
  - f) valuta l'organizzazione didattica del dipartimento sotto il profilo della predisposizione del calendario delle lezioni, di quello degli esami e degli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori formulando proposte;
  - g) valuta che i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento;
  - h) valuta che i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
  - i) valuta che al riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui corsi di studio negli anni successivi;
  - l) valuta che la qualificazione dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
  - m) verifica la coerenza del progetto di corso di studio con le competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze

del sistema economico e produttivo; n) verifica che il Dipartimento renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della Scheda Unica Annuale-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun corso di studio offerto;

o) verifica che i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati; p) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati della attività didattica e per i servizi agli studenti, coerentemente con le indicazioni fornite da ANVUR;

q) provvede annualmente alla stesura di una relazione per la valutazione della didattica dei corsi di studio afferenti al dipartimento e la formulazione di proposte nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, da trasmettere al Senato Accademico, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, secondo le indicazioni e le modalità previste da ANVUR;

r) svolge le funzioni che le vengono attribuite dal Consiglio di Dipartimento e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente. 2. Qualora il Dipartimento concorra alla istituzione di una Scuola, la Commissione Paritetica Docenti Studenti è costituita presso tale Scuola. In tale ipotesi la disciplina contenuta nel presente articolo trova applicazione con riferimento ai corsi di studio coordinati dalla Scuola.

3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da uno o più docenti, diversi dai Coordinatori del corso di studio, e da un pari numero di studenti scelti in relazione ad ogni Corso di Studio. La Commissione è presieduta dal direttore di dipartimento o da un suo delegato.

4. I componenti docenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore di Dipartimento. I componenti studenti sono eletti tra gli studenti iscritti ai Corsi di studio afferenti al Dipartimento secondo quanto stabilito dal *Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici*. I corsi di studio interdipartimentali rientrano nella competenza della Commissione Paritetica costituita presso il Dipartimento a cui è stata affidata la gestione amministrativa del corso. La componente docente della Commissione dura in carica due anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta; gli studenti durano in carica per due anni e sono rieleggibili per una sola volta; delle sedute è redatto un sintetico verbale che dà atto dei presenti e delle determinazioni adottate.

#### ART. 10 - RICORSO CONTRO LE DELIBERE DEL DIPARTIMENTO

Avverso le decisioni del Consiglio di Dipartimento lesive - a giudizio dell'interessato – del principio di libertà della ricerca e dell'insegnamento, è ammesso il ricorso al Rettore entro 30 giorni dal momento dell'approvazione definitiva del verbale in cui è contenuta la delibera oggetto di contestazione. Il Rettore decide avvalendosi, ove ne ravvisi l'opportunità, del parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

#### ART. 11 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

1. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale. Il Dipartimento predispone i programmi relativi alla propria attività e assicura una gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse con riferimento ai propri obiettivi, secondo quanto indicato nel Regolamento di amministrazione e contabilità.

2. Il Dipartimento è soggetto ad analisi e valutazione al fine di misurare gli aspetti di efficienza sotto il profilo amministrativo- e gestionale, nonché la rispondenza agli obiettivi stabiliti nel Piano strategico triennale e a tal fine fornisce i dati necessari all'analisi.

3. Il Dipartimento può disporre e gestire i propri fondi, nel rispetto delle disposizioni della legge 240/2010 e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché del Regolamento di amministrazione e contabilità e relative Linee Guida dell'Ateneo.

#### ART. 12 - GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE

1. Il Segretario Amministrativo di Dipartimento gestisce il fondo economale ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità.

#### ART. 13 - PRESTAZIONI A PAGAMENTO

Il Dipartimento può effettuare prestazioni a favore di terzi, in conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e contabilità e relative Linee Guida e nell'apposito Regolamento delle prestazioni conto terzi.

#### ART. 14 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. L'attività contrattuale del dipartimento, oltre che dalle disposizioni di legge applicabili, è regolata dal Regolamento di amministrazione e contabilità e relative Linee Guida, nonché dal Regolamento delle spese in economia.

#### ART 15 – RAPPORTI CON LE SCUOLE

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai dipartimenti costituiti in Scuole, fatto salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto della Scuola di appartenenza.

#### ART. 16 - NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nel relativo decreto rettorale di emanazione.